



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 37 DEL 21 GIU. 2024

Oggetto : Ordinanza divieto di vendita per asporto, somministrazione, consumo e detenzione di qualsiasi bevanda, compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro o lattine e/o contenitori similari in occasione della manifestazione denominata "Ribera, Natura Turismo e Agricoltura – Street Food".

IL SINDACO

PREMESSO che da giovedì 20 a domenica 23 giugno 2024 avrà luogo nella borgata estiva di Seccagrande la manifestazione denominata **"Ribera, Natura Turismo e Agricoltura – Street Food"** caratterizzata da eventi vari (sportivi, cabaret, musicali, gastronomici ecc..) che prevederanno la presenza di numeroso pubblico;

RILEVATO che la notevole presenza di persone, nell'area adiacente la manifestazione, impone la necessità di definire una disciplina delle attività e dei servizi in grado di garantire qualità, ordine e sicurezza per la pubblica incolumità della cittadinanza tutta al fine di prevenire e contrastare fenomeni di disordine causati da comportamenti scorretti e antisociali e di degrado urbano ed ambientale causati dall'abuso del consumo di bevande alcoliche e dall'abbandono generalizzato di contenitori di alimenti e bevande pericolosi anche per l'incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro e lattine che possono essere trasformati in oggetti contundenti atti ad offendere;

DATO ATTO che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'autorità amministrativa locale porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana per evitare l'accadimento di episodi atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato nonché l'integrità fisica delle persone;

CONSIDERATO che normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro, lattine e/o contenitori similari e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica sia in caso di tafferugli o risse, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico;

PRESO ATTO che in tali occasioni si è riscontrato frequentemente il fenomeno dell'abbandono su suolo pubblico dopo l'uso di contenitori di bevande in vetro e metallo che spesso finiscono per essere rotti o lasciati sparsi sul suolo;

EVIDENZIATO che le abitudini anzidette possono contribuire ad alimentare sia fenomeni di degrado urbano e danneggiamenti del patrimonio pubblico sia problemi di ordine e sicurezza pubblica legati a incidenti con lesioni alle persone in quanto i frammenti dei contenitori delle bevande, talvolta, sono stati utilizzati come oggetti contundenti e quindi come armi improprie;

RITENUTO opportuno di dover procedere secondo quanto sopra al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini in occasione della manifestazione denominata **"Ribera, Natura Turismo e Agricoltura – Street Food"**, prevedendo il divieto di vendita per asporto, somministrazione, consumo e detenzione di qualsiasi tipologia di bevanda in luogo pubblico, compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro o lattine e/o contenitori similari, nonché relativamente all'area interessata dalla manifestazione, il

divieto di introduzione di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro o lattine e/o contenitori similari;

RAVVISATE le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti che possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Richiamato l'art. 14.ter della legge - 30/03/2001 , n. 125 come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 ai sensi del quale:

"1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi";

Richiamato, altresì, l'art.689 del Codice Penale - R.D. - 19/10/1930 , n. 1398, ai sensi del quale:

" L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio".

Preso atto che ai sensi dell'art. 14-ter della legge - 30/03/2001 , n. 125 come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 il divieto di vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione dell'attività nel caso di reiterazione mentre ai sensi dell'art.689 del Codice Penale la somministrazione bevande alcoliche a un minore degli anni sedici configura un reato punito con l'arresto fino a un anno;

Richiamati, altresì, l'art. 688 del Codice Penale - R.D. - 19/10/1930 , n. 1398 ai sensi del quale:

"Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale".

Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del cit. art. 54 come modificato dal D.L. nr.92/2008, convertito con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano

la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità ed a determinare lo scadimento della qualità urbana;

Ravvisate le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti che possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. integrato e modificato dalla L.R. n.48/91 che recepisce la Legge 142/90;

TUTTO ciò premesso

ORDINA

nelle giornate del 20-06-2024, 21-06-2024, 22-06-2024 e 23-06-2024 e negli orari ivi previsti nel programma degli eventi che si svolgeranno in occasione della manifestazione "Ribera, Natura Turismo e Agricoltura – Street Food":

1. È fatto divieto ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, di vendita per asporto, somministrazione, consumo e detenzione di qualsiasi tipologia di bevanda in luogo pubblico, compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro o lattine e/o contenitori simili anche dispensate da distributori automatici, nonché relativamente all'area interessata dalla manifestazione, il divieto di introduzione di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro o lattine e/o contenitori simili anche dispensate da distributori automatici.
2. È consentita la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcoolici, purché siano debitamente confezionati, in involucri di carta, plastica leggera o materiale equipollente chiusi.
3. È consentita la somministrazione e il consumo di bevande di qualsiasi genere in deroga al punto 1) compresi gli alcoolici, esclusivamente ai soli avventori al banco o seduti ai tavoli, sia interni che esterni degli esercizi autorizzati di somministrazione di alimenti con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza.
4. Gli addetti degli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, dovranno vigilare affinché i consumatori lascino sul banco o sul tavolo bicchieri di vetro, bottiglie e lattine e/o contenitori simili che saranno rimossi immediatamente al termine della consumazione.
5. E' fatto obbligo ai titolari e gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, ai titolari e gestori di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari e bevande sia in sede fissa che in forma itinerante, di dotarsi dei relativi contenitori per la raccolta differenziata al servizio dei clienti e di rimuovere, ove necessario, dopo la chiusura dell'attività, carte, bottiglie, lattine e quant'altro contribuisce a rendere indecorosa l'area nell'immediata vicinanza del locale o postazione mobile.

6. E' vietato l'abbandono in luogo pubblico di bottiglie di vetro o lattine e/o contenitori simili dovunque acquistate.

7. In qualsiasi momento in caso di disordini, di situazioni di pericolo per la incolumità pubblica, di offese alla morale o al buonc costume e atti contro la pubblica decenza, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento e se occorre, lo sgombero del locale o dell'area. L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto di tutte le norme di legge connesse al pubblico esercizio dove è esercitata.

INVITA

Gli esercenti le attività di somministrazione, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall'utilizzo sempre maggiore di contenitori in plastica, a voler mettere a disposizione della clientela bicchieri ed in genere contenitori biodegradabili.

AVVERTE

Che nei confronti dei trasgressori della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 prevista dall'art. 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

RICHIEDE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

Al Prefetto di Agrigento;

Alla Questura di Agrigento;

Alla locale Tenenza dei Carabinieri;

Alla Polizia Municipale;

Ai Dirigenti comunali;

All'Albo Pretorio ONLINE del Comune di Ribera;

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000.

Il Dirigente ad interim del IV Settore
Ing. Ganduscio Salvatore



Nome: RUVOLO MATTEO
Emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Data: 21/06/2024